



Sentenza n. 212/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37861** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia nei
confronti di:

-LA PUGLIESE - Società Cooperativa Agricola, con sede legale in
Carovigno (BR), in persona del liquidatore;

-ANNICHIARICO Giuseppe, nato a Carovigno (BR) il 21 agosto 1941 (c.f.
NNCGPP41M21B809D), in proprio e quale rappresentante legale -
liquidatore de “La Pugliese, Società Cooperativa Agricola”, in liquidazione,
entrambi non costituiti.

Visto l’atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 6 marzo 2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 18 giugno 2025 - Relatore il Consigliere

Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il

Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale

	Pierlorenzo Campa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Espone il Procuratore regionale che, in data 24 settembre 2021, la Sezione	
	Operativa Volante della Guardia di Finanza - Compagnia di Ostuni	
	trasmetteva al suo ufficio una specifica e concreta notizia di danno nei	
	confronti de “La Pugliese - Società Cooperativa Agricola” (d’ora in poi solo	
	la “Cooperativa”), rappresentata legalmente dal sig. Annichiarico Giuseppe	
	(ed attualmente in liquidazione), concernente l’indebita percezione di	
	contributi comunitari da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in	
	Agricoltura), per un importo complessivo di € 1.276.061,55.	
	L’attività d’indagine era scaturita dalla circostanza che i militari della Guardia	
	di Finanza, in occasione di due distinti controlli ispettivi effettuati nei	
	confronti della “Cooperativa”, finalizzati a verificare il regolare adempimento	
	degli obblighi previsti in relazione agli aiuti pubblici di cui era stata	
	destinataria, aveva rilevato la ricorrenza di alcune gravi irregolarità che, in	
	prosieguo di tempo, erano, anche, esitate nell’avvio di un procedimento penale	
	per i reati di cui all’art. 640- <i>bis</i> c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di	
	erogazioni pubbliche) e all’art. 76 (Norme penali) del DPR n. 445/2000, da	
	parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.	
	La vicenda di cui è causa si inserisce in un quadro fattuale che, pur	
	coinvolgendo i medesimi soggetti e presentando numerose affinità per come	
	si è svolto e per le violazioni contestate, ha interessato, tuttavia, due differenti	
	aiuti pubblici ricevuti dalla “Cooperativa”, nell’ambito del P.S.R. PUGLIA	
	2007/2013 – Asse I - misura 123, denominata “accrescimento del valore	
	2	

	aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”: (i) “interventi per la realizzazione	
	di impianti per la spumantizzazione di vini di qualità” (importo concesso di €	
	355.230,89); (ii) “ammodernamento e potenziamento di stabilimento oleario”	
	(importo concesso 920.830,66).	
	1.2- Per quel che concerne il primo dei suindicati finanziamenti erogati alla	
	“Cooperativa”, riferisce il Procuratore regionale che Agea ha liquidato	
	l’importo complessivo di € 355.230,89 mediante due <i>tranche</i> di pagamento	
	(nel 2015, con Decreto n. 70-58-0-495 e nel 2016, con Decreto n. 70-88-0-	
	10), dopo aver acquisito:	
	- le “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex artt. 46, 47 e 76 del DPR	
	n. 445/2000” rese dall’Annichiarico, in qualità di rappresentante legale della	
	“Cooperativa”, con le quali veniva attestato che gli importi autocertificati	
	erano riferiti a “... <i>spese effettivamente sostenute per gli interventi</i>	
	<i>ammessi...</i> ” ai benefici e che le “... <i>spese sostenute sono comprovate da</i>	
	<i>fatture debitamente quietanzate, corredate dalle relative lettere liberatorie</i>	
	<i>rilasciate dalle ditte esecutrici dei lavori o fornitrici di beni e/o servizi...</i> ”;	
	- la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR n.	
	445/2000” resa dal Carrone Angelo, legale rappresentante della società	
	“Costruire a Carovigno s.r.l.”, con cui si certificava “... <i>che la fattura n. 37 del</i>	
	<i>30.10.2015 di € 157.000,00+I.V.A. è stata interamente pagata con -bonifico</i>	
	<i>Banca di Credito Cooperativo di Ostuni filiale di Carovigno di € 60.000,00</i>	
	<i>del 3.11.2015; -bonifico Banca di Credito Cooperativo di Ostuni filiale di</i>	
	<i>Carovigno di € 131.540,00 del 4.11.2015...</i> ”.	
	Evidenzia il Requirente che, nonostante l’apparente regolarità formale della	
	documentazione amministrativa e fiscale presentata ad Agea	
	3	

	dall'Annichiarico (fatture pagate alla società fornitrice “Costruire a Carovigno	
	s.r.l.” per complessivi 321.540,00), l'attività investigativa avrebbe disvelato,	
	invece, la sussistenza di un accordo truffaldino tra la “Cooperativa” e la	
	Società “Costruire Carovigno s.r.l.”, realizzatosi attraverso la restituzione -	
	dopo solo pochi giorni dall'avvenuto pagamento - da parte di quest'ultima alla	
	prima dell'importo di € 230.000,00, che dimostrerebbe: (i) la non veridicità	
	degli importi fatturati; (ii) la realizzazione di prestazioni “sovrafatturate”; (iii)	
	l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti.	
	A corroborare la tesi accusatoria militano, ad avviso dell'Attore pubblico,	
	ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini che dimostrerebbero come	
	l'accordo fraudolento tra i suddetti organismi societari affondi le sue radici sin	
	dall'epoca della presentazione delle domande di aiuto, e si sarebbe realizzato	
	mediante la violazione delle disposizioni previste dal bando, con particolare	
	riferimento alle procedure di selezione delle ditte fornitrici che imponevano ai	
	partecipanti di individuare il fornitore in base al “...confronto tra almeno tre	
	preventivi analitici forniti da altrettante ditte concorrenti...” e di allegare alla	
	domanda i richiesti “...preventivi e la relazione giustificativa...” della scelta	
	effettuata.	
	Sul punto specifico, afferma il Procuratore regionale che sarebbero emerse le	
	seguenti criticità:	
	- la società “Costruire a Carovigno s.r.l.” non ha mai partecipato alla procedura	
	di selezione prevista dal bando (in violazione dei paragrafi 12 e 13.2 del	
	bando);	
	- la domanda di aiuto presentata dalla “Cooperativa” aveva in allegato	
	“...preventivi relativi alle attrezzature ed agli impianti fissi selezionando una	
	4	

	<i>serie di ditte, tra cui non compare la società Costruire a Carovigno... ”;</i>	
	- la variante di progetto presentata dalla “Cooperativa” includeva la variazione	
	delle ditte fornitrici inizialmente individuate e, anche in questo caso, nella “...	
	<i>nuova lista, non compare la società Costruire a Carovigno... ”;</i>	
	- le successive proroghe richieste dalla “Cooperativa” alla Regione Puglia non	
	indicavano come fornitrice la società “Costruire a Carovigno”, purtuttavia,	
	alcune attrezzature (n. 2 autoclavi, refrigeratore ecc.) “...risultano fatturati	
	<i>alla Cooperativa dalla Costruire Carovigno... ”.</i>	
	Sulla scorta delle suindicate evidenze probatorie, il Requirente ha ritenuto	
	sussistere in capo all’Annichiarico la preordinata volontà di omettere di	
	<i>“...informare la Regione Puglia delle ulteriori varianti di progetto</i>	
	<i>riguardante l’inserimento della Costruire a Carovigno tra le ditte</i>	
	<i>fornitrici...”</i> violando deliberatamente le disposizioni del bando al fine “...di	
	<i>realizzare il disegno criminoso di utilizzo di fatture gonfiate...”</i> inserendo la	
	suddetta società “...in corso d’opera... ”.	
	1.3- In relazione al secondo degli aiuti pubblici (“ammodernamento e	
	potenziamento di stabilimento oleario”), il cui pagamento in favore della	
	“Cooperativa” è avvenuta nel 2015 e nel 2016 in tre <i>tranches</i> , per l’importo	
	complessivo di € 920.830,66, il Requirente ha richiamato, anche per questa	
	ulteriore ipotesi di responsabilità erariale, le asserite mendaci:	
	- “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” rese dall’Annichiarico in	
	ordine alla regolare realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento	
	ed alla conformità delle spese sostenute e fatturate dalle ditte fornitrici;	
	- “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dal Carrone Angelo, in	
	qualità di rappresentante legale della società “Costruire a Carovigno”,	
	5	

	attestanti il regolare pagamento, mediante bonifico bancario, delle n. 7 fatture	
	emesse nei confronti della “Cooperativa”, pari a complessivi € 850.340,00.	
	Anche per tale ipotesi di aiuto pubblico, e sulla scorta di quanto emerso	
	all’esito delle investigazioni compiute dalla Guardia di Finanza, il Procuratore	
	regionale ha avanzato la sua tesi accusatoria secondo cui il versamento di €	
	300.000,00 (avvenuto in tre rate di 100.000,00 euro ciascuna), sotto la finta	
	denominazione di “prestiti” (mai rimborsati, se non per la sola somma minima	
	di € 5.000,00), da parte della Società “Costruire a Carovigno” in favore della	
	“Cooperativa” (avvenuto nello stesso periodo dell’emissione delle fatture	
	relative alle prestazioni finanziate dal P.S.R. Puglia 2007/2013), si sarebbe	
	sostanziato in una parziale restituzione di quanto indebitamente ricevuto a	
	titolo di pagamento per opere e forniture falsamente fatturate alla	
	“Cooperativa”.	
	Analogamente a quanto <i>supra</i> considerato (con riguardo al finanziamento per	
	gli “interventi per la realizzazione di impianti per la spumantizzazione di vini	
	di qualità”), il Requirente ha stigmatizzato l’operazione fraudolenta posta in	
	essere dall’Annichiarico (in proprio, e quale rappresentante legale della	
	“Cooperativa” convenuta) ritenendo sussistenti, pure in questa ipotesi,	
	<i>“...prestazioni sovrappagate in quanto i documenti fiscali non sono stati mai</i>	
	<i>saldati...”,</i> cosicché <i>“...alcuni giustificativi di spesa ... non possono essere</i>	
	<i>utilizzati ... per ottenere il contributo...”</i> .	
	2.- In punto di diritto, il Procuratore regionale ha richiamato la normativa	
	comunitaria applicabile nella soggetta materia (Regolamento (UE) n. 65/2011	
	della Commissione del 27 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione	
	Europea L. 25/8 del 28/01/2011) e le disposizioni previste nel bando di	

	partecipazione al finanziamento pubblico <i>de quo</i> che prescrivono, in estrema	
	sintesi, il divieto di concedere “...pagamenti a favore di beneficiari che	
	<i>risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali</i>	
	<i>pagamenti ...</i> ” e il conseguente “...obbligo di restituire il relativo importo...”	
	procedendo al suo “...recupero...” integrale (cfr. pagg. 16 e 17 dell’atto di	
	citazione).	
	Conclusivamente, ravvisando nella condotta del convenuto il doloso	
	intendimento di ottenere fraudolentemente finanziamenti da utilizzare per	
	finalità diverse (quantomeno parzialmente) da quelle istituzionali che ne	
	giustificano la natura e la destinazione pubblicistica, il Requirente ha chiesto	
	la condanna dell’Annichiarico (anche nella veste di	
	amministratore/liquidatore della “Cooperativa” che ne risponde solidalmente)	
	al risarcimento del danno erariale arrecato all’Agea per complessivi €	
	1.276.061,55 (di cui € 355.230,89 a titolo di “interventi per la realizzazione	
	di impianti per la spumantizzazione di vini di qualità” ed € 920.830,66 per	
	“ammodernamento e potenziamento di stabilimento oleario”), corrispondenti	
	all’intero importo liquidato in suo favore.	
	3. - L’atto introduttivo del presente giudizio è stato preceduto dal prescritto	
	invito a dedurre, regolarmente notificato, a cui, tuttavia, non è seguita alcuna	
	controdeduzione da parte del convenuto.	
	4.- In sede di discussione orale, non costituiti i convenuti, il Pubblico ministero	
	si è riportato all’atto scritto confermando le conclusioni ivi rassegnate.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne il presunto	
	7	

	nocumento patito dalla Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)	
	quantificato in complessivi € 1.276.061,55, corrispondente al danno erariale	
	contestato al convenuto Annichiarico Giuseppe, in proprio e in qualità di	
	amministratore/liquidatore de “La Pugliese - Società Cooperativa Agricola”	
	(d’ora in poi solo la “Cooperativa”), derivante dall’illecita percezione da parte	
	della suddetta “Cooperativa”, di contributi pubblici erogati nell’ambito delle	
	iniziative del P.S.R. Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo, Asse I - Misura	
	123 denominata “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” e	
	segnatamente a titolo di: (i) “interventi per la realizzazione di impianti per la	
	spumantizzazione di vini di qualità” (importo concesso di € 355.230,89); (ii)	
	“ammodernamento e potenziamento di stabilimento oleario” (importo	
	concesso 920.830,66).	
	2.- Pregiudizialmente, in rito, va dichiarata la contumacia del convenuto (sia	
	in proprio, sia in qualità di amministratore/liquidatore della “Cooperativa”) ai	
	sensi e per gli effetti di cui all’art. 93, c.g.c., non essendosi costui costituito in	
	giudizio nelle forme di legge, nonostante risulti <i>per tabulas</i> che abbia ricevuto	
	rituale notifica dell’atto introduttivo, da parte di UNEP -Tribunale di Brindisi.	
	2.- E’ appena il caso di rammentare che non sussistono dubbi circa la	
	sussistenza della giurisdizione di questa Corte, nei casi di illecita percezione	
	di contributi pubblici, con riferimento a richieste risarcitorie nei confronti dei	
	soggetti beneficiari, ancorché persone giuridiche private, per le motivazioni	
	ampiamente illustrate nella consolidata giurisprudenza di questa Sezione al	
	cui contenuto si rimanda per evidenti ragioni di sintesi <i>ex art. 17, disp. Att.</i>	
	<i>c.g.c.</i> (cfr. <i>ex multis</i> : sentt. n. 59/2025, n. 62/2025, n. 76/2025, n. 97/2025, n.	
	113/2025, n. 125/2025, n. 129/2025 e n.130/2025).	
	8	

	3.- La domanda è fondata e va integralmente accolta.	
	Si rivela, infatti, del tutto corretto l'inquadramento giuridico della fattispecie	
	di danno all'esame operato dal Procuratore regionale che ha pertinentemente	
	richiamato: 1) la normativa comunitaria, recata dal Regolamento n. 65/2011	
	della Commissione del 27 gennaio 2011, di cui agli artt. 4, 5 e 30 (che	
	impongono il recupero dei finanziamenti illecitamente erogati in esecuzione	
	di procedure amministrative viziate dall'acquisizione di documentazione	
	mendace); 2) le disposizioni speciali inserite nei bandi di partecipazione di cui	
	ai paragrafi 19, 21, 22 e 24 che legittimano l'effettuazione di controlli e	
	verifiche a campione con conseguente possibile revoca, anche integrale, del	
	finanziamento, in caso di riscontrate infrazioni, irregolarità, anomalie e	
	difformità connotate da particolare gravità, come nel caso che qui ne occupa.	
	Reputa, infatti, il Collegio che non sussista dubbio alcuno sulla responsabilità	
	contestata all'Annichiarico, alla luce dell'esito delle indagini svolte dalla	
	Guardia di Finanza, che hanno disvelato la condotta fraudolenta di costui,	
	attraverso cui è stata realizzata l'illecita locupletazione del finanziamento	
	pubblico, con il conseguente sviamento dal soddisfacimento delle finalità di	
	pubblico interesse a cui esso era destinato.	
	Ciò che emerge in modo incontrovertibile è, infatti, la piena constatazione che	
	i benefici ricevuti erano stati esclusivamente assegnati ed erogati sulla scorta	
	delle mendaci dichiarazioni rese dal convenuto, con l'accordo fraudolento di	
	altra ditta fornitrice (la società "Costruire a Carovigno", anch'essa coinvolta	
	nel giudizio penale), che hanno contribuito a mistificare preordinatamente le	
	reali circostanze di fatto (sin dalla presentazione della domanda di	
	partecipazione ai bandi, stante il mancato inserimento della ditta "Costruire a	
	9	

	Carovigno” nell’elenco di quelle fornitrici delle prestazioni/forniture da finanziare e l’omessa valutazione comparativa dei preventivi) e di diritto, in considerazione, delle ingannevoli dichiarazioni volte a certificare la realizzazione di “interventi” asseritamente conformi ai progetti finanziati e giustificati (falsamente) da fatture (sovrastimate) regolarmente emesse e pagamenti (solo apparentemente) correttamente effettuati.	
	D’altronde, l’assenza di attività difensiva da parte del convenuto, anche in fase preliminare, unitamente alla manifesta illiceità della condotta dolosa da costui tenuta, così come diffusamente illustrata, documentata e comprovata dal requirente (cfr. informativa della Guardia di Finanza, depositata agli atti della Procura regionale in data 24 settembre 2021), nonché l’esistenza di un cospicuo numero di precedenti pronunce di condanna di questa Sezione su vicende congeneri alla presente (cfr. <i>ex plurimis</i> sent. nn. 478/2017, 582/2018 e 669/2021) consentono di motivare succintamente la presente decisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c., rimandando, per brevità e comodità espositiva, ai suddetti precedenti.	
	Non sussiste alcun dubbio, inoltre, ad avviso del Collegio, sull’attualità e concretezza del danno contestato.	
	Invero, come emerge dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, all’esito dell’adozione da parte della “ <i>Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, Autorità di gestione del PSR 2014/2020 della Puglia</i> ” della Determinazione dirigenziale n. 30 del 28 marzo di revoca del finanziamento concesso alla “Cooperativa” per entrambi gli aiuti ottenuti, non ha fatto seguito l’effettivo recupero delle somme indebitamente erogate.	
	10	

	Quanto alla determinazione del danno, la Procura regionale ha correttamente	
	chiesto la condanna dei convenuti, in solido e per l'intero, alla restituzione	
	della somma di € 1.276.061,55 illecitamente percepita, in favore dell'AGEA,	
	a cui andranno aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli	
	pagamenti sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali,	
	sull'importo rivalutato, sino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e	
	vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando.	
	- dichiara la contumacia ex art. 93 c.g.c. dei convenuti "La Pugliese Società	
	Cooperativa Agricola", in persona del suo legale rappresentante/liquidatore e	
	ANNICHIARICO Giuseppe;	
	- condanna i convenuti " La Pugliese Società Cooperativa Agricola ", in	
	persona del legale rappresentante/liquidatore e ANNICHIARICO Giuseppe ,	
	<i>ut supra</i> generalizzati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'AGEA	
	della somma di € 1.276.061,55	
	(unmilione duecento settantasei milasessantuno/55), oltre rivalutazione	
	monetaria e interessi legali, nei termini di cui in motivazione.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla	
	Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente
	11	

(Rossana De Corato) (Pasquale DADDABBO)

(Pasquale DADDABBO)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 229,60.

Depositata in segreteria il 19/9/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti